



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, emesso in data 15 gennaio 1987, lamenta di aver ricevuto un rimborso di gran lunga inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro del titolo. In particolare, evidenzia che il buono in questione era stato emesso successivamente al D.M. del 13.06.1986 istitutivo della serie Q, ma utilizzando il cartaceo della serie P sul quale l'intermediario aveva apposto due timbri, uno sulla parte anteriore recante l'indicazione della nuova serie, l'altro su quella posteriore modificativo dei rendimenti dei "primi 4 scaglioni", di talché, in assenza di modifiche relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento del buono fruttifero avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto di *"quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge [...] più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.

In questa prospettiva, il ricorrente, rilevando che il comportamento dell'intermediario ha ingenerato un "falso affidamento" nel tasso di sottoscrizione, chiede che l'Arbitro dichiari l'intermediario tenuto a riconoscergli, ad integrazione di quanto già percepito, l'importo di Euro 2.616,16.

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che il buono fruttifero in questione appartiene alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che, sebbene sia stato utilizzato il modulo cartaceo di cui alla serie P, il titolo è stato aggiornato con le indicazioni, sul fronte, della dicitura Q/P, sul retro, delle tabelle



contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Evidenzia che la medesima disposizione non prevedeva, altresì, che il timbro sul retro del titolo dovesse riportare anche *“le somme complessivamente dovute”*, essendo sufficiente, come accaduto nel caso in esame, l'indicazione del nuovo tasso d'interesse applicabile. Aggiunge, poi, che il ricorrente *“non poteva non conoscere la serie del Buono sottoscritto usando la normale diligenza”*. In particolare, richiama la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU che, *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*, di talchè, trattandosi di meri titoli di legittimazione, sul loro tenore letterale prevalgono le determinazioni ministeriali in tema di interessi, né possono sussistere limiti all'eterointegrazione del contratto sia sul piano del contenuto sia sul piano degli effetti.

In sede di repliche, il ricorrente, ribadendo che la mancanza di indicazioni relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno nella timbratura apposta sul retro del buono avrebbe ingenerato l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste per i buoni della serie P, richiama l'art. 47 Cost., precisando che al momento della sottoscrizione il cliente *“ha manifestato [...] la chiara volontà di voler collocare adeguatamente il proprio risparmio da intendersi come quella parte del reddito non consumato che si forma all'interno del nucleo familiare”*.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo della degli interessi, con riferimento ad un buono fruttifero appartenente alla serie Q/P emesso successivamente al DM 13 giugno 1986. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo del rendimento del titolo relativamente al periodo dal 21° al 31° anno, effettuato dall'intermediario.

In via preliminare, il Collegio evidenzia che irrilevante è la circostanza che il ricorrente, pur avendo precisato di aver ricevuto in eredità il titolo, non abbia fornito evidenza della sua qualità di erede. A tal proposito richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento, secondo cui *nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari* (decisione n. 22747/2019).

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che dalla documentazione allegata agli atti emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie P, aggiornato con l'indicazione Q/P. Tuttavia, sul retro del titolo è stato aggiunto un timbro che riporta i rendimenti relativi alla serie Q/P - istituita dal DM 13 giugno 1986, il cui art. 5 dispone che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”* – solo con riferimento al periodo dal 1° al 20° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto concerne il calcolo del rendimento relativo all'ultima decade, il Collegio richiama la recentissima decisione del Collegio di Coordinamento, nella quale, condividendo l'orientamento assunto da questo Collegio (decisioni n. 5014/2019; n. 1793/2018; e n. 7783/2018), si conclude che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (decisione n. 6142/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto per il periodo dal 21° al 30° anno il rendimento risultante dal retro del titolo, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI